

Appalti, la riforma entra nei bandi

Guida alle parti da modificare: dalle offerte anomale alla gestione delle categorie superspecializzate

I terzo decreto correttivo del Codice degli appalti avrà un impatto immediato sulla gestione dei bandi di gara che all'indomani dell'entrata in vigore dovranno essere subito aggiornati. «Edilizia e territorio» offre quindi una guida per segnalare tutte le principali novità da registrare nel bando. E in particolare in tutti i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Appalto integrato
Il terzo correttivo pone fine ai dubbi circa la utilizzabilità dell'appalto integrato fino alla entrata in vigore del Regolamento (per il quale si teme di dover attendere ancora fino a oltre metà del 2009).
Il secondo decreto correttivo, infatti, introducendo una serie di limitazioni all'utilizzo dell'appalto integrato, sotto soglia, aveva ulteriormente rinviata l'applicazione delle novità all'entrata in vigore del Regolamento attuativo.

Questo aveva di fatto (almeno da un punto di vista normativo, ma le amministrazioni si erano arrangiate con una serie di funambolistiche interpretazioni) sospeso la legittimità dell'appalto integrato, essendo nel frattempo anche venuta a mancare la norma «originaria» della Merloni.

Ora l'articolo 253 comma 3 prevede invece che: «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5».

In altre parole, questo vuol dire che fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo, le disposizioni relative all'appalto integrato, di cui all'articolo 19 della legge 109/94, restano in vigore. Ancora in merito all'appalto integrato, il decreto 113/07 aveva introdotto l'obbligo per il concorrente di differenziare, nell'offerta economica, il prezzo per il progetto definitivo, esecutivo e per la esecuzione dei lavori. Questa imposizione viene meno e quindi il ribasso potrà essere ancora una volta unico e comprendere tutte le prestazioni oggetto del contratto.

Lavori in economia
Il terzo correttivo modifica l'art.125 comma 6 ed elimina il limite di importo per i lavori di manutenzione che potranno, di conseguenza, essere appaltati in economia fino a 200mila euro e

CADONO MOLTE DELLE BARRIERE ALL'AVVALIMENTO

Le principali novità di cui prendere nota per predisporre i bandi di gara

Appalto integrato: ammesso solo per lavori oltre i dieci milioni di euro o per opere complesse, ad alto contenuto tecnologico. Non più obbligatorio indicare il prezzo di ogni progetto

Manutenzione: niente gara ma affidamento possibile in economia per importi fino a 200mila euro

Categorie superspecializzate: subappaltabili per chi non ha la qualificazione fino a un massimo del 30%

Subappalto categorie superspecializzate: il bando non deve più indicare la scelta tra pagamento diretto della stazione appaltante o dell'appaltatore.

Avvalimento per servizi e forniture: i bandi non possono più limitare a una sola impresa per requisito il prestito

Avvalimento per lavori: i bandi possono limitare a una sola impresa per requisito il prestito ma sono ammesse deroghe in base all'importo e alla particolarità dell'opera

Avvalimento: utilizzabile per tutti i requisiti finanziari e tecnici

Consorzi: impossibile vietare la partecipazione contemporanea ai consorzi stabili e alle imprese consorziate

Offerte anomale nei lavori: solo per i bandi sotto il milione di euro l'amministrazione chiarisce nel bando se farà ricorso all'esclusione automatica

Offerte anomale per servizi e forniture: solo per i bandi sotto i 100mila euro l'amministrazione chiarisce nel bando se farà ricorso all'esclusione automatica

Offerte minime: il bando può precisare che solo se si raggiungono le dieci offerte (e non più cinque) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale laddove consentita in base alla soglia

non più fino a 100mila. Questa sarà una delle modifiche che maggiormente incideranno sulla vita quotidiana delle amministrazioni.

Nel Codice sono elencate tassativamente le ipotesi che permettono di eseguire i lavori pubblici con procedure semplificate in economia. Tutte dipendono da fattori straordinari (quali l'evento imprevedibile, la sicurezza, la gara deserta o la risoluzione del contratto per inadempimento) tranne, appunto, il caso della manutenzione, in cui la procedura in economia è ammessa indipendentemente da fattori straordinari e imprevedibili. Ma il precedente limite di 100mila euro riduceva però questa possibilità che ora è, invece, ampliata fino al doppio dell'importo originariamente previsto.

Qualificazione
Il terzo decreto correttivo accoglie una interpretazione che era già stata proposta dall'Autorità di Vigilanza con determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001.

Su insistenti richieste comunitarie il legislatore ha dovuto affrontare il problema del divieto di subappalto previsto per alcune categorie superspecializzate, se non prevalenti e con una incidenza superiore al 15% dell'importo complessivo.

I nuovi bandi dovranno ammettere in questi casi il subappalto nel limite massimo del 30 per cento. In questo modo queste lavorazioni

sono trattate alla medesima stregua della categoria prevalente.

A questa conclusione era giunta l'Autorità con un ragionamento estremamente logico (pur se, ai tempi della determinazione, non in linea con le disposizioni): la categoria prevalente è più importante (almeno da un punto di vista economico) rispetto alla categoria scorporabile. E allora così come la superspecializzata, quando prevalente, può essere subappaltata nel limite massimo del 30%, non si vede perché la stessa non debba poter essere subappaltata, entro questo limite, anche quando è scorporabile e non prevalente (e quindi di minor impatto economico).

La categoria superspecializzata, quando scorporabile e di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà dunque assoggettata a una disciplina identica a quella prevista per la categoria prevalente.

Questa modifica però di fatto non semplificherà la qualificazione delle imprese in gara evitando l'obbligo di costituire le Ati verticali.

Difatti se la categoria superspecializzata potrà essere subappaltata solo fino al 30% dovrà, per il restante 70%, essere eseguita dal concorrente che ha partecipato alla gara e che, di conseguenza, deve possederne le adeguate qualificazioni.

Una ulteriore novità è che il corrispettivo spettante al subappaltatore, che abbia realizzato parte della categoria superspecializzata, dovrà essere versato direttamente, da parte del committente al subappaltatore, indipendentemente da quanto disposto nel bando di gara. Per queste non varrà più, pertanto,

la regola generale per la quale spetta alle amministrazioni scegliere tra pagamento diretto al subappaltatore o, invece, all'appaltatore che deposita le fatture quietanzate. Il bando di gara dovrà ottemperare alla norma e prescrivere il pagamento diretto.

Avvalimento

L'articolo 49 del Codice dispone delle limitazioni che le stazioni appaltanti possono imporre nei bandi di gara per modulare l'avvalimento.

Questi vincoli, che possono frenare notevolmente l'avvalimento, sono stati criticati dalla Commissione europea. La modifica del terzo decreto correttivo serve a evitare la procedura di infrazione.

Per servizi e forniture il bando non potrà più limitare la qualificazione mediante avvalimento per ogni requisito a una sola impresa. L'impresa concorrente può utilizzare per ogni requisito più imprese ausiliarie sommando le loro capacità.

Per i lavori, al contrario, la limitazione resta ed è la norma ma l'amministrazione può togliere il vincolo espressamente nel bando di gara «in ragione - si legge nella norma - dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni».

La disposizione non specifica se sia legittimo, quanto meno, che le stazioni appaltanti prevedano nel bando il possesso, in capo a

ogni soggetto, di una percentuale minima di requisiti, al fine di evitare lo spezzettamento dell'appalto tale da rendere difficile poi la gestione dell'esecuzione. Pensiamo ad esempio al caso limite in cui per un appalto di valore 100 un concorrente dimostra una capacità pari a 1 e gli altri 99 ausiliari dimostrano una capacità pari a 1 ciascuno.

Eliminata anche la possibilità di ridurre l'avvalimento solo a determinati requisiti finanziari o tecnici. Qualunque requisito deve ora poter essere oggetto di avvalimento e l'impresa concorrente può qualificarsi sommando le proprie capacità a quelle dell'ausiliario (anche in questo caso, si confida, nella possibilità di imporre percentuali minime da disporre nel bando di gara).

Consorzi

Il terzo correttivo interviene per rendere identica la disciplina dei consorzi stabili e di quelli tra cooperative dopo il pasticcio che si era creato con l'entrata in vigore del secondo decreto correttivo.

Ora quindi entrambi potranno godere del privilegio di partecipare a gara d'appalto dichiarando per quale impresa consorziata concorrono e tutte le altre imprese consorziate, se in possesso di adeguata qualificazione autonoma, potranno partecipare alla stessa gara anche in concorrenza del proprio consorzio.

Questo privilegio è però escluso nelle gare d'appalto che prevedono l'esclusione automatica delle offerte anomale. In questo caso se parteciperà il consorzio non saranno ammesse le imprese consorziate.

Anomalia

Anche in questo caso il legislatore ottempera a prescrizioni derivanti dalla giurisprudenza comunitaria che ha ritenuto, per appalti di importo rilevante e di interesse transfrontaliero, la esclusione automatica delle offerte

anomale contraria ai principi comunitari.

Di conseguenza sono stati modificati l'art.122 comma 9 e l'art.124 comma 8 e l'esclusione automatica è stata ammessa per lavori sotto il milione di euro e per servizi e forniture sotto i 100mila euro.

Viene anche innalzato da cinque a dieci il numero minimo delle imprese che deve partecipare alla gara per l'applicazione della esclusione automatica. ■

VITTORIO MINIERO

30% QUOTA
Massima subappaltabile della categoria superspecializzata (di importo superiore al 15% dell'appalto). L'altro 70% va eseguito da chi ha partecipato alla gara con una adeguata qualificazione

100 MILA EURO
Soglia limite per le gare d'appalto di servizi e forniture al di sotto della quale sarà ancora possibile escludere in modo automatico le offerte anomale se, però, ne arrivano almeno dieci

Edilizia
E
Territorio

Settembre 2008